



COMUNE DI SAN LORENZO

Provincia di Reggio Calabria

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

Legge Regionale 21/12/2005 n° 17

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo

- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE -

“Fascicolo 7”

Responsabile Ufficio Tecnico

Ing. Marco Antonio SERGI

Progettista

Arch. Giulia Fazzolari

San Lorenzo , ottobre 2008



COMUNE DI SAN LORENZO

Provincia di Reggio Calabria

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

Legge Regionale 21/12/2005 n° 17

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Responsabile Area Tecnica

Ing Marco Antonio SERGI

Progettista

Arch. Giulia FAZZOLARI

INDICE GENERALE

TITOLO PRIMO - CAPO I - Norme Generali	Pag. 4
Art. 1 Finalità delle norme	Pag. 4
Art. 2 Validità del Piano	Pag. 4
TITOLO SECONDO - CAPO I - Ambiti di utilizzo delle aree demaniali marittime	Pag. 4
Art.3 Suddivisione del litorale in ambiti di Piano	Pag. 4
TITOLO SECONDO - CAPO II – Normativa di riferimento P.A.I.	Pag. 5
Art. 4 Normativa di riferimento del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) che disciplina la fascia costiera del Comune di San Lorenzo	Pag. 5
TITOLO TERZO - CAPO I – Modalità di utilizzo ai fini turistico-ricreativo e balneari delle aree demaniali marittime	Pag.10
Art. 5 Piano Regolatore Generale Comunale - N.T.A.- Art. 52 – Zona B2.3 – “Residenziale di completamento nuclei” - Art. 60 – Zona D3 – “ Attrezzature balneari su aree demaniali “- Art. 61 - Zona D4 - “Balneazione libera” - Art. 64 – Zona F4 - “ Parcheggi”.	Pag.10
Art.6 Aree per attività turistico-ricreative e balneari a carattere stagionale (noleggio attrezzature da spiaggia, noleggio natanti, chioschi stagionali, stabilimenti balneari)	Pag.12
Art. 7 Area per sport da spiaggia ed attività per il tempo libero a carattere temporaneo	Pag.16
Art 8 Aree per la sosta, lo stazionamento, l'alaggio e varo di imbarcazioni da diporto e/o da pesca e punti di ormeggio attrezzati per la nautica da diporto (campo boe)	Pag.16
Art. 9 Aree per la sosta e lo stazionamento libero di imbarcazioni da diporto e/o da pesca	Pag.17
Art. 10 Area per attività turistico-ricreativa e balneare in ampliamento alla concessione già assentita	Pag.18
Art. 11 Area in concessione assentita a carattere stagionale	Pag.18
Art. 12 Area in concessione assentita a carattere annuale	Pag.18
Art. 13 Occupazioni di demanio marittimo con opere consolidate	Pag.19
Art. 14 Occupazioni di demanio marittimo – “Z.T.O. B2.3” di P.R.G. (Residenziale di completamento nuclei	Pag.19
Art. 15 Area destinata a parcheggi prevista dal Piano Regolatore Generale (art. 64 delle N.T.A. del P.R.G.)	Pag.20
Art. 16 Area destinata a parcheggio	Pag.20
Art. 17 Area per mantenimento strada lungomare	Pag.20
Art. 18 Area per prolungamento e completamento strada lungomare	Pag.20
Art. 19 Potenziamento viabilità esistente	Pag.20

Art. 20	Potenziamento ed adeguamento sottopassi esistenti con accesso carrabile	Pag.21
Art. 21	Pista ciclabile e pedonale	Pag.21
Art.22	Aree a verde attrezzato – “percorso salute” - con mantenimento duna naturale e potenziamento vegetazione mediterranea	Pag.21
Art. 23	Area a verde pubblico attrezzato	Pag.22
Art.24	Accessi per disabili	Pag.22
Art.25	Area destinata alla libera balneazione	Pag.22
Art.26	Area libero transito	Pag.23
TITOLO QUARTO - CAPO I – Caratteristiche tecnico-impianistiche		Pag.24
Art.27	Caratteristiche tecnico-impianistiche	Pag.24
TITOLO QUARTO - CAPO II – Caratteristiche costruttive		
Art. 28	Qualità architettonica dei manufatti	Pag.24
Art. 29	Colore e tecnologie di realizzazione dei manufatti	Pag.24
Art. 30	Punti di avvistamento e vigilanza	Pag.25
TITOLO QUARTO - CAPO III – Modalità di attuazione		Pag.25
Art. 31	Procedura per il rilascio delle concessioni	Pag.25
Art. 32	Oneri concessori	Pag.25
Art. 33	Norme transitorie e di salvaguardia	Pag.26
TITOLO QUINTO - CAPO I - Rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni demaniali marittime		Pag.26
TITOLO QUINTO - CAPO II - Rilascio del Permesso di Costruire e/o autorizzazione comunale		Pag.27
TITOLO QUINTO - CAPO III – Obblighi, divieti, limiti.		Pag.27
TITOLO QUINTO - CAPO IV – Disposizioni finali.		Pag.28

TITOLO PRIMO
CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità delle norme

Le presenti norme attuano le linee programmatiche del Piano e dettano prescrizioni per la disciplina delle iniziative pubbliche e private, tendenti a razionalizzare la gestione e la fruizione delle aree del Demanio Marittimo, ricadenti nel territorio comunale di San Lorenzo.

Individuano le zone da destinare ad insediamenti turistici, balneari e ricreativi al fine di incrementarne lo sviluppo, con particolare riferimento alle attività turistiche ed economiche.

Possono essere esaminate eventuali richieste di trasformazione ed adeguamenti, sempre in conformità alle destinazioni previste, oltre che alle presenti norme ed a quelle a carattere regionale e nazionale, nei casi in cui queste ultime integrino, modifichino o limitino le suddette.

I titolari di concessioni demaniali marittime, entro cinque anni dall'entrata in vigore del P.C.S., hanno l'obbligo di adeguare allo stesso le strutture insistenti sulle aree in concessione.

Art. 2 - Validità del Piano Comunale di Spiaggia

Il Piano Comunale di Spiaggia (PCS) costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui il Comune provvede a disciplinare e localizzare le attività consentite dalle vigenti norme in materia di utilizzo del demanio marittimo e di cui alla legge regionale del 21.12.2005, n° 17 recante "*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*", fatte salve le disposizioni del Codice di Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché delle altre leggi speciali in materia.

L'entrata in vigore del Piano Comunale di Spiaggia determina il vincolo su ogni area, ne fissa la destinazione d'uso e le attività connesse.

TITOLO SECONDO
CAPO I

AMBITI DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Art.3 Suddivisione del litorale in ambiti di piano

Allo scopo di consentire l'utilizzazione per finalità turistico-ricreative e balneari delle aree demaniali marittime, l'intero litorale comunale di San Lorenzo, esteso per circa Km 3,2 , delimitato dal Vallone Arcina a confine con il Comune di Melito Porto Salvo e dalla Fiumara Agrifa a confine con il Comune di Condofuri, è suddiviso nei seguenti ambiti:

3.1 Tratti di litorale aventi caratteristiche di spiaggia vera e propria, secondo le destinazioni d'uso di seguito indicate.

- a. Area per attività turistico - ricreative e balneari a carattere stagionale (noleggio attrezzature da spiaggia, noleggio natanti, chioschi stagionali, stabilimenti balneari).
- b. Area per posa ombrelloni e sedie sdraio.
- c. Area per la sosta, lo stazionamento, l'alaggio e varo di imbarcazioni da diporto e/o da pesca., punti di ormeggio attrezzati per la nautica da diporto (campi boe).
- d. Area per la sosta e lo stazionamento libero di imbarcazioni da diporto e/o da pesca.
- e. Area sport da spiaggia ed attività ludiche a carattere temporaneo.
- f. Area destinata alla libera balneazione.
- g. Area libero transito.

3.2 Tratti di litorale ed opere pubbliche destinate ad uso della collettività, non aventi caratteristiche di spiaggia vera e propria, come di seguito descritte:

- a) Area destinata a parcheggi previsti dal Piano Regolatore Generale Comunale.
- b) Area per mantenimento strada lungomare esistente e di progetto.
- c) Aree a verde pubblico attrezzato.
- d) Potenziamento viabilità esistente.
- e) Potenziamento e ampliamento sottopasso esistente con accesso carrabile.
- f) Pista ciclabile e pedonale.
- g) Area a verde attrezzato – “Percorso salute” con mantenimento duna naturale.
- h) Aree parcheggio.
- i) Accessi portatori handicap.

TITOLO SECONDO
CAPO II

NORMATIVA DI RIFERIMENTO P.A.I.

Art. 4 Normativa di riferimento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) che disciplina la fascia costiera del Comune di San Lorenzo.

Per la realizzazione delle opere previste dal P.C.S., ricadenti nelle aree sottoposte a pianificazione e programmazione dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), devono essere osservate le Norme di Attuazione facenti parte integrante del P.A.I. stesso e che di seguito si riportano integralmente:

4.1 Parte II – Metodologia del Piano

Art. 8 (Rischio idrogeologico e di erosione costiera)

1. Il rischio idrogeologico viene definito dall' entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni a proprietà, interruzione di attività economica, in conseguenza del verificarsi di frane, inondazioni o erosione costiera.
2. Il Piano individua, nella presente stesura, il rischio laddove nell'ambito delle aree di frana, inondabili, oppure soggette ad erosione costiera, si rileva la presenza di elementi esposti.
3. Gli elementi esposti a rischio sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e di tutti i beni mobili e immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e coinvolti dagli eventi di frana, inondazione ed erosione costiera.
4. Nelle finalità del Piano, le situazioni di rischio vengono raggruppate, ai fini della programmazione degli interventi, in tre categorie:
 - rischio di frana;
 - rischio d'inondazione;
 - rischio di erosione costiera;
5. Per ciascuna categoria di rischio, in conformità al D.P.C.M. 29 Settembre 1998, sono definiti quattro livelli:
 - **R4** – rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici e alle infrastrutture; danni gravi alle attività socio-economiche;
 - **R3** – rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni funzionali agli edifici e infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; interruzione di attività socio-economiche;
 - **R2** – rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto per l'incolumità delle persone e senza compromettere l'agibilità e la funzionalità delle attività economiche;
 - **R1** - rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono limitati.

4.2 Art. 9 (Aree pericolose)

1. Nell'attuale stesura del PAI, sono definite aree pericolose quelle porzioni di territorio, corrispondenti ad un congruo intorno dei centri abitati e delle infrastrutture, in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio.

Sono individuate:

- a) aree con pericolo di frana, tracciate in via transitoria sulla base dell'inventario delle frane rilevate così come definiti nelle specifiche tecniche del P.A.I. e localizzate nelle corrispondenti tavole grafiche di cui all'allegato 15.2 e 15.3;
- b) aree di attenzione per pericolo di inondazione che interessano tutti i tratti dei corsi d'acqua di cui all'art.3, comma 4, per i quali non sono stati ancora definiti i livelli di rischio;
- c) aree con pericolo di erosione costiera che interessano i tratti di spiaggia retrostanti la linea di riva per una fascia di m. 50.

4.3 Art. 12 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo di erosione costiera)

Il PAI riporta la perimetrazione delle aree a rischio di erosione costiera nei tratti di costa con livelli R3 ed R2 e rappresentate nell' "Atlante dei centri abitati a rischio di erosione costiera" di cui all'allegato 12.2. Il P.A.I. riporta altresì le aree con fenomeni di arretramento della linea di riva.

4.4 Parte II - Assetto Idraulico

Art. 21 (disciplina delle aree a rischio di inondazione R4).

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11 delle Norme, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20-50 anni, nonché il mantenimento ed il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico

dell'alveo.

2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n° 457, senza aumento di superfici e di volumi ;

c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;

d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie ;

e) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previo parere dell'ABR, che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;

f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;

g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso, previo parere dell'ABR;

h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori di interferenza antropica;

j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria, di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall' A.B.R..

2. Non è richiesto il parere di cui al R.D. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), h) del precedente comma.

4.5 Titolo III - Assetto delle aree soggette ad erosione costiera

Art. 27 (disciplina delle aree a rischio di erosione costiera).

1. Nelle aree a rischio di erosione costiera il PAI persegue l'obiettivo del mantenimento e del recupero delle condizioni di equilibrio dinamico della linea di riva e del rinascimento delle spiagge erose.

2. nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) interventi di demolizioni senza ricostruzione;

b) interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 05/08/1978, n° 457, senza aumento di superfici e di volumi;

c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché di interventi di riparazioni di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;

c-bis) nel caso in cui l'area a rischio pur ricadendo nella fascia di 50 metri dalla linea di riva, trovasi in zona retrostante un tratto di costa individuato nel PAI come in equilibrio od in rinascimento, sono consentiti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia, gli interventi di ristrutturazione edilizi, così come definiti all'art. 31 lett. d)

- della legge n° 457 del 05/08/1978;
- d) *interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle rete viarie;*
 - e) *interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti a rischio, senza aumento di superficie e di volume;*
 - f) *ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione;*
 - g) *interventi volti ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;*
 - h) *occupazioni temporanee realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di mareggiata;*
 - i) *interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico.*

3. *I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lett. C-bis, d), e), f), g) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologia, il quale dimostra che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare i processi di erosione ivi registrati e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio, che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo parere dell'ABR, che deve esprimersi entro sessanta giorni.*

4. *Sugli edifici e sulle infrastrutture di competenza comunali già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.*

5. *Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.*

4.6 Art. 28 (Disciplina delle aree con pericolo di erosione costiera)

In tale aree sono vietate tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelli di carattere urbanistico ed edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) *Tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio di erosione costiera;*
- b) *Gli interventi di cui alla lett. d) dell'art. 31 della L.457/1978 senza aumento di superficie e di volume, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo ai processi di ripascimento;*
- c) *Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;*
- d) *depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi.*

Nelle predette aree:

- a) *la realizzazione di opere scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini estese su tutta l'unità fisiografica, di valutazione della stabilità globale della linea di riva e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato;*
- b) *non sono consentite le operazioni che comportino eliminazioni o riduzione dei cordoni dunari costiere.*

4.7 Capitolo 4 – Progettazione e verifica delle opere che interagiscono con la rete idrografica.

4.1 Progettazione di ponti, viadotti, attraversamenti, costituenti parte di qualsiasi infrastruttura a rete.

Per la progettazione dei ponti stradali si richiamano le norme vigenti, DM. Del 02/08/1980 e DM. Del 04/05/1990 Norme Tecniche per la progettazione l'esecuzione e il collaudo dei ponti stradali e la Circolare del Ministero dei LL.PP.n° 34233 del 25/02/1991 recante Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali in cui sono contenuti indirizzi e prescrizioni circa il dimensionamento

idraulico dei manufatti .

Il valore della portata di piena da assumere per le verifiche idrauliche delle opere interferenti con la rete idrografica, considerate le caratteristiche di estrema variabilità dei corsi d'acqua calabresi, vista la ridotta quantità di misure storiche disponibili e le conseguenti incertezze derivanti dalla analisi dei dati, è fissato pari a quello con periodo di ritorno $T=200$ anni, salvo i casi particolari in cui sia necessario assumere un periodo di ritorno superiore ovvero in cui le opere di protezione e sistemazione presenti siano dimensionati per un periodo di ritorno superiore. Periodi di ritorno inferiore a 200 anni, sono ammessi solo in caso di attraversamenti di modesta entità salvo esplicita approvazione dell'Ente appaltante.

Il progetto delle opere di attraversamento, oltre alla documentazione prevista dalla normativa vigente ed a quanto previsto nella parte II della presente direttiva, dovrà riportare nello studio idrogeologico-idraulico:

- *La descrizione e la giustificazione della soluzione progettuale proposta in relazione alle possibili interferenze tra l'ubicazione e le dimensioni degli elementi strutturali interessanti l'alveo (sia in fase di costruzione che di esercizio) e l'assetto morfologico attuale del corso idrico nonché in relazione alla sua prevedibile evoluzione, alla natura geologica della zona interessata, al regime idraulico del corso d'acqua;*
- *L'evidenziazione delle interazioni delle opere con l'alveo di piena in termini di eventuale restringimento della sezione di piena, orientamento delle pile in alveo in rapporto alla direzione della corrente, eventuale riduzione delle aree allagabili, eventuali effetti di possibili parziali ostruzioni delle luci a causa del materiale galleggiante trasportato dall'acqua;*
- *L'individuazione e la progettazione degli eventuali di sistemazione idraulica (difesa di sponda, soglie di fondo, argini, ecc...) che si rendano necessari in relazione alla realizzazione delle opere secondo criteri di compatibilità e integrazione con le opere idrauliche esistenti;*
- *La quantificazione dello scalzamento prevedibile in corrispondenza delle fondazioni delle pile in alveo, delle spalle e dei rilevati e progettazione delle eventuali opere di protezione necessari;*
- *L'indicazione delle eventuali interferenze delle opere di attraversamento con le sistemazioni idrauliche presenti (argini, difese di sponda, ecc..) e delle soluzioni progettuali che consentano di garantirne la compatibilità;*
- *Una relazione geologica, geomorfologica finalizzata alla individuazione, per il tratto d'asta d'influenza, del grado di stabilità attuale dell'alveo e delle sponde, di eventuali dissesti in atto e potenziali e delle probabili tendenze evolutive degli stessi anche in connessione con la stabilità dei versanti.*

L'ampiezza e l'approfondimento del progetto idraulico e delle indagini che ne costituiscono la base dovranno essere commisurati al grado di elaborazione del progetto generale.

I progetti degli attraversamenti dovranno rispettare, al fine della sicurezza delle stesse strutture, le seguenti verifiche e indicazioni costruttive:

- *Franco minimo tra quota di massima piena di progetto e quota di intradosso del ponte pari a 0,5 volte l'altezza cinetica della corrente e, in ogni caso, non inferiore a 1,00 m. ; il valore del franco deve essere assicurato per almeno 2/3 della luce quando l'intradosso del ponte non sia rettilineo;*
- *Il franco minimo tra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota di sommità del rilevato di accesso al ponte (piano viabile) deve essere non inferiore a 0,5 volte l'altezza cinetica della corrente e comunque non inferiore a 1,00 m.;*
- *Nel caso di corsi d'acqua arginati, la quota di intradosso del ponte deve essere superiore a quella della sommità arginale;*
- *L'insieme delle opere costituenti l'attraversamento non deve comportare condizionamenti sostanziali al deflusso della piena e indurre modificazioni all'assetto morfologico dell'alveo;*
- *L'orientamento delle pile (ed eventualmente delle spalle) deve essere parallelo al filone principale della corrente;*
- *La parte maggiormente attiva dell'alveo sgombra da pile con l'avvertenza di non disporre prossime al piede arginale;*
- *Per i corsi d'acqua non arginati le pile e spalle devono essere poste al di fuori delle sponde incise dell'alveo; in via eccezionale la pila può interessare la sponda, purchè sia integrata con opportuni accorgimenti di difesa e di rivestimento;*
- *Nei casi in cui il ponte sia inserito in un tratto di corso d'acqua interessato da altre opere di attraversamento poste in adiacenza , a monte o a valle, è necessario che le pile in alveo(ed*

eventualmente le spalle) siano allineate con quelle esistenti in modo che le pile presenti, considerate

Congiuntamente, non riducano la luce effettiva disponibile, anche ai fini del rischio di ostruzione da parte del materiale trasportato in piena.

Il progetto del manufatto e delle opere connesse deve contenere la verifica della stabilità strutturale rispetto ai seguenti aspetti:

- *Le fondazioni delle pile e delle spalle devono essere dimensionate in modo da sopportare direttamente il massimo scalzamento prevedibile (scalzamento diretto ed eventuale abbassamento del fondo alveo), senza la necessità di opere idrauliche aggiuntive. Ad esempio nel caso di fondazioni su pali il dimensionamento dei pali deve considerare scoperto il tratto di palo compreso tra la testa e la quota di massimo scalzamento;*
- *Urti e abrasioni provocate dalla corrente sulle pile in alveo;*
- *Scalzamento massimo sui rilevati di accesso per effetto dell'erosione della corrente;*
- *Spinta idrodinamica per effetto del soprizzo idrico indotto dalla struttura. Ove opportuno la valutazione deve essere condotta anche con riferimento a condizioni di tracimazioni del ponte per effetto di ostruzioni delle luci.*

Si raccomanda inoltre, compatibilmente con i vincoli di natura strutturale, che:

- *Il dislivello tra quota di intradosso impalcato e fondo alveo consenta il transito dei mezzi necessari per la realizzazione di eventuali lavori in alveo, non risultando inferiore a 6 – 7 metri in tutti quei casi in cui si possa temere il transito di alberi di alto fusto. E' consigliabile l'utilizzo di valori maggiori per ponti con luci inferiori ai trenta metri o posti su torrenti su cui sono possibili sopralti del fondo alveo per deposito di materiale lapideo;*
- *La forma delle pile in alveo sia circolare o di tipo profilato in modo da costituire minore ostacolo alla corrente (minore esposizione all'erosione);*
- *Nei casi in cui si abbia elevata velocità di corrente abbinata ad un trasporto solido significativo, la parte delle pile a contatto con la corrente deve essere opportunamente protetta.*

Deve costituire parte integrante del progetto la definizione delle esigenze di manutenzione delle opere da realizzare e del tronco di corso d'acqua interessato dall'attraversamento.

Per le opere di attraversamento minori (ponticelli e scatolari) il dimensionamento idraulico dei manufatti dovrà considerare e definire i seguenti elementi essenziali:

- *Effetti dovuti al rischio di ostruzioni;*
- *Effetti di erosione allo sbocco e relative protezioni.*

E'vietata la tombatura di qualsiasi tipologia di corso d'acqua, anche dei fossi minori. Limitate tombature sono ammesse solo in casi eccezionali di comprovata necessità, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino. In quest'ultimo caso, oltre alle verifiche ed alle prescrizioni sopra riportate per gli attraversamenti, dovranno essere previste tutte le opere e le cautele necessarie affinché non avvengano ostruzioni all'imbocco ed all'interno dell'opera. L'opera deve essere in ogni caso di dimensioni tali da essere mantenibile con mezzi meccanici.

TITOLO TERZO

CAPO I

MODALITÀ DI UTILIZZO A FINI TURISTICO-RICREATIVI E BALNEARI DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME.

Art.5 Piano Regolatore Generale Comunale – Relazione Generale e Norme Tecniche di Attuazione. Norme, prescrizioni e vincoli sulle aree demaniali marittime.

Il Piano Regolatore Generale Comunale, adottato con Delibera del Commissario ad Acta n° 1 del 12/03/2003, negli elaborati P3 suddivide il territorio

comunale in Zone Omogenee, in rapporto alle previste destinazioni d'uso (insediamenti residenziali, produttivi servizi ed attrezzature, etc...). Nell'ambito della fascia demaniale marittima oggetto della redazione del presente P.C.S., si riportano le disposizioni dettate dalle N.T.A. del suddetto P.R.G. per tali aree:

- art. 52 N.T.A. del P.R.G. - Zona B2.3 – Residenziale di completamento nuclei

“Zona decentrata rispetto al centro edificato delle frazioni.

Gli edifici presenti sono destinati prevalentemente alla residenza. Sono presenti, nella zona marina, anche esercizi turistici con attività ricreative e per il tempo libero.

In tale zona il P.R.G. si attua attraverso l'intervento edilizio diretto.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica e riqualificazione ambientale, ampliamento e sopraelevazione degli immobili esistenti, demolizione e ricostruzione.

E' obbligatoria la copertura a tetto in cotto, a due o più falde aventi la pendenza dal 30% al 45%.

Nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa sismica (Decreto Ministero LL.PP. 16 gennaio 1996 e successive modificazioni) è consentito:

- l'ampliamento, la sopraelevazione e la ricostruzione degli edifici esistenti anche nel rispetto degli allineamenti preesistenti;

- la trasformazione in locali abitabili nel sottotetto preesistente, tenuto conto che i volumi trasformabili non possono eccedere il 25% del volume urbanistico dell'edificio cui l'intervento si riferisce, o la creazione di un nuovo sottotetto abitabile, su edifici coperti a terrazza, con una cubatura max 180 m^3 , con altezza media interna pari a m 2,70;

- Il recupero ai fini abitativi ed il riutilizzo ad uso terziario commerciale dei piani seminterrati ed interrati;

- i miglioramenti tecnologici di cui all'art. 43.

La destinazione d'uso ammesse sono: residenze, uffici e studi professionali, negozi e laboratori, attività culturali e ricreative.

Sulle aree libere l'edificazione potrà avvenire con i seguenti indici edilizi:

If= $1,50\text{ m}^3/\text{m}^2$; Df = 10,00 m; Dc = 5,00 m; H = 7,50 m; Rc = 40% della superficie;

Hp = m 2,70 (residenze), m 3,20 (esercizi commerciali, spazi comuni, esercizi turistici);

P = 2 (escluso interrato o seminterrato con altezza fuori terra massimo m 1,00);

Parcheggi inerenti alla costruzione = $10\text{ m}^2/100\text{ m}^3$.

E' ammessa la costruzione in aderenza e/o sul confine di proprietà.

Le strade private di accesso ai lotti non potranno avere larghezza inferiore a m 6,50”

- art. 60 N.T.A. del P.R.G. – Zona D3 – Attrezzature balneari su aree demaniali

“Le attività consentite sono quelle destinate ai servizi balneari che comprendono attrezzature pubbliche e private, esclusivamente inerenti alle attività per il tempo libero, stabilimenti balneari con servizi annessi (bar, ristorante, docce, spogliatoi, magazzini per ombrelloni e sdraio, spazi comuni), chioschi, attrezzature per lo sport di mare e ad attrezzature a supporto di alberghi e residences.

Sono ammesse solo strutture del tipo smontabili, di facile rimozione e realizzate con materiali di ottima qualità.

Le sole strutture fisse sono quelle relative ad attrezzature comunali.

La concessione edilizia è rilasciata dal Responsabile Ufficio Urbanistico Comunale e la Concessione Demaniale dagli Enti competenti per le attrezzature e le attività consentite nei termini temporali della concessione stessa.

La superficie, da destinare per le attività balneari a cura di privati, non potrà essere inferiore a $\text{m}^2\text{ }1.000$ e superiore a $\text{m}^2\text{ }2.000$; essa dovrà essere individuata all'interno dell'area definita

sulle tavole di azionamento ed autorizzata preventivamente dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria.

Per gli stabilimenti balneari l'altezza massima consentita è di m 3,70 con un piano fuori terra e superficie coperta della struttura non superiore al 15% dell'area richiesta in concessione.

La realizzazione di queste strutture è ammessa in prossimità del lungomare con un minimo di m 6,00 dal confine dello stesso.

Il titolare della concessione deve rispettare le disposizioni emanate annualmente dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ed, inoltre, è obbligato alla pulizia giornaliera dell'intera area nonché alla pulizia ambo i lati per una larghezza minima di venticinque metri, che potrà essere aumentata dietro disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Le strutture dovranno essere realizzate prima dell'inizio della stagione estiva e dovranno essere rimosse a fine della stessa e, comunque, non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

Gli interventi dovranno essere dotati di servizi igienici e docce che saranno realizzati nel pieno rispetto delle norme igieniche sanitarie e nel pieno rispetto delle norme che regolano l'accesso ai portatori di handicap.

Presso ogni stabilimento balneare dovrà essere ubicato un apposito locale destinato a pronto soccorso.

Sono ammesse passerelle di accesso alle aree realizzate con pavimentazioni in legno o altro materiale idoneo.

Nelle aree demaniali è consentita la recinzione, in legno od in rete metallica di colore verde, a delimitazione delle aree in concessione, con strutture alte non più di m 1,30 le quali, comunque, non impediscano la visuale del mare e non siano fonte di pericolo o causa di incidente.

Le stesse debbono essere posizionate ad una distanza minima di m 5,00 dalla battigia e alla distanza di m 6,00 dal confine del lungomare.

Il concessionario dovrà attrezzare a verde la superficie compresa tra la recinzione dell'area attrezzata e la strada comunale.”

- art. 61 N.T.A. del P.R.G. - Zona D4 – Balneazione libera

“In dette aree è escluso qualsiasi tipo di intervento con Concessione o D.I.A.. E' consentita la sola realizzazione di attrezzature pubbliche (servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc.) da installare a cura dell'Amministrazione Comunale, al fine di offrire i servizi essenziali ai cittadini che usufruiranno dei citati arenili.”

- art. 64 N.T.A. del P.R.G. – Zona F4 – Parcheggi

“Le zone indicate sono riservate ai parcheggi. In sede di progettazione della rete stradale, possono essere localizzati nuovi parcheggi, secondo la necessità e le funzioni delle arterie stradali e potranno essere ricavati anche nelle aree di rispetto stradale.”

Art.6 Aree per attività turistico-ricreative e balneari a carattere stagionale (noleggio attrezzature da spiaggia, noleggio natanti, chioschi stagionali, stabilimenti balneari).

Le tipologie costruttive, i materiali ed i caratteri architettonici degli insediamenti previsti in tale aree tengono conto della morfologia dei luoghi e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico–balneari della costa, nel rispetto, beninteso, della

vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale.

6.1 Gli impianti balneari e ricreativi devono essere previsti, di massima, sulla base del criterio della precarietà e della facile rimozione, facendo uso di materiali leggeri, privilegiando comunque l'uso del legno, al fine di rispettare il criterio della "smontabilità" stagionale. Gli elementi strutturali degli stabilimenti balneari devono essere di ottima qualità, facilmente smontabili e movibili e dovranno essere inseriti armoniosamente nel rispetto dello stile architettonico prescelto ed in armonia con l'arredo urbano circostante (panchine, fontane, pali d'illuminazione, fioriere, insegne pubblicitarie, etc..).

6.2 Tutte le pavimentazioni esterne di servizio sull'arenile, comprese quelle intorno ai chioschi e funzionali agli stessi, devono essere realizzate con elementi modulari prefabbricati semplicemente appoggiati a terra; sono assolutamente vietati sull'arenile battuti in cemento e similari. I percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a mt. 1,20 parallelamente alla battigia e non inferiore a mt 0,90 perpendicolarmente ad essa.

6.3 Le recinzioni ed i tamponamenti in genere dei manufatti e/o delle aree demaniali assentite in concessione, occorrenti per la chiusura degli stabilimenti balneari, nel periodo di non utilizzo, devono essere preventivamente autorizzate ed avere carattere precario e tali da non creare impatto visivo.

6.4 Al fine di non costituire barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere una altezza inferiore a mt. 1,50 e devono essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali, ad esempio, il legno e la corda. Sono vietati materiali quali mattoni, rete metalliche, filo spinato o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5,00 mt dalla battigia.

6.5 La distanza tra gli stabilimenti balneari non deve essere inferiore a ml. 50 (cinquanta), ed il relativo interspazio deve essere lasciato alla libera balneazione.

6.6 Il fronte mare di ogni singola concessione demaniale marittima è individuata nelle tavole di zonizzazione facenti parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

6.7 Le cabine spogliatoio degli stabilimenti balneari devono essere disposte perpendicolarmente alla linea di costa, al fine di consentire la vista e la panoramica del mare e non costituire elemento emergente e barriera fisica.

6.8 Le dimensioni in pianta di ogni cabina non devono superare ml. (1.50 x 1.60), mentre l'altezza massima deve essere di mt. 2.30 alla linea di gronda. Sono a servizio delle cabine le toilettes per uomo e donna in rapporto da 1 a 15 rispetto al numero delle cabine, fatta salva eventuale diversa disposizione emanata dal Comune con propria Ordinanza per la disciplina delle attività balneari.

6.9 Le cabine ed i manufatti destinati ai vari servizi dello stabilimento devono trovare ubicazione nella parte a monte dell'area in concessione.

6.10 Deve essere lasciata libera una fascia minima di ml. 5 (cinque) dalla battigia per il libero transito, con divieto assoluto di permanenza di ombrelloni, sedie sdraio, sgabelli, natanti, etc..., con la sola esclusione dei mezzi di soccorso.

6.11 Nelle aree in concessione è consentito effettuare interventi di straordinaria

manutenzione e/o ristrutturazione dei manufatti realizzati, ai fini dell' adeguamento igienico-statico-funzionale degli stessi, previa autorizzazione del Comune.

6.12 Occorre osservare le norme di rispondenza ai requisiti di ordine e di decoro tali da non costituire disturbo e confusione visiva. Gli ombrelloni, le sdraio, le cabine spogliatoio, le docce, i servizi e tutti i manufatti da ubicare sull'area concessa, devono avere stessi colori; sono consentite solo gradazioni diverse di uno stesso colore, ed in ogni caso colore consono al tipo di insediamento da realizzare. La colorazione degli stabilimenti può essere variata da concessione a concessione e comunque mantenendo toni simili.

6.13 Negli stabilimenti balneari devono essere previsti:

6.13.1 percorsi pedonali di servizio sull'arenile, compreso quelli intorno ai chioschi e funzionali agli stessi, realizzati con elementi modulari prefabbricati semplicemente appoggiati a terra, con divieto assoluto di realizzare battuti in cemento e similari sull'arenile;

6.13.2 aree per il parcheggio riservato ai diversamente abili;

6.13.3 toilette per uomo e donna 1 (una) ogni 15 cabine installate; servizio igienico per diversamente abili nel rispetto delle norme vigenti in materia;

6.13.4 cestini portarifiuti;

6.13.5 docce e servizi igienici collegati, ove possibile, alla rete fognaria ed a quella di convogliamento acque bianche comunali già esistente, o comunque, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente, ad idonei sistemi di raccolta previsti e consentiti dalla vigente normativa in materia, al fine di evitare ogni possibile forma di inquinamento.

6.13.6 spazi ad uso pubblico forniti di eventuali accessori ombreggianti quali tendoni e/o stuoie per creare delle zone d'ombra non superiori a mq. 8 con un altezza massima di m. 2,50 misurata alla linea di gronda se con copertura inclinata, mantenendo la tonalità del colore dello stabilimento.

6.13.7 spazi per il gioco e lo sport con la realizzazione di attrezzature sportive stagionali di facile rimozione, con eventuali reti di protezione per il gioco della pallavolo e basket sorretti da pali tipo "innocenti" con impianti di illuminazione autorizzati dagli Organi competenti, nonché dall'impiantista che deve certificare la conformità dell'impianto alla normativa vigente.

6.13.8 spazi per la ricreazione, la sosta e lo svago in genere.

6.13.9 eventuali chioschi di piccole dimensioni per la vendita di bibite, attenendosi alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti e previa autorizzazione sanitaria.

6.13.10 spazi per la vendita e l'esposizione di prodotti ammessi dal piano commerciale comunale ed in linea con le categorie consentite sulla spiaggia (souvenirs, articoli sportivi, articoli da regalo, bigiotteria, articoli fotografici, articoli di artigianato tipico calabrese, ecc.).

6.13.11 aree a verde realizzate con fiori e piante preferibilmente sistemate a gradoni o inclinati.

6.13.12 accessi agli stabilimenti opportunamente segnalati con elementi d'immagine strutturale e segnaletica, rampe d'accesso in coerenza con le previsioni del presente Piano e nel rispetto delle norme vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche. A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (ml 1,00x0,50) con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA". Specifici varchi di larghezza non inferiore a ml 1,50 al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche ai fini della balneazione.

6.13.13 tettoie aperte per almeno tre lati, con possibilità di chiusura temporanea attraverso pareti scorrevoli e/o smontabili che lascino libero almeno un lato, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;

6.13.14 attrezzature sportive stagionali, di facile rimozione, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;

6.13.15 piscine di proporzioni adeguate per la balneazione dei soggetti diversamente abili.

6.14 I titolari di concessione per la realizzazione di strutture balneari devono, inoltre, osservare i seguenti obblighi e divieti:

6.14.1 divieto di realizzare recinzioni con strutture stabilmente infisse sulla sabbia. Le zone demaniali concesse possono, comunque, essere recintate, ad eccezione della fascia di ml. 5 (cinque) dalla battigia, con sistema a giorno di altezza inferiore a ml. 1,50 che non impedisca, in ogni caso, la visuale al mare.

6.14.2 obbligo di osservare le norme in vigore (legge n°104/92 e segg.) sulle eliminazioni delle barriere architettoniche per consentire l'accessibilità agli stabilimenti balneari da parte dei soggetti diversamente abili;

6.14.3 fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, è possibile da parte dei concessionari, la predisposizione di altri camminamenti da posizionare sulla spiaggia al fine di consentire ed agevolare la mobilità all'interno delle aree stesse. Allo stesso fine detti percorsi possono anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune e devono comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

6.14.5 divieto assoluto di opere che nuocciano al decoro dell'ambiente, che turbino l'estetica e che ostruiscono la visuale al mare.

6.14.6 devono essere adottati i necessari accorgimenti per prevenire il verificarsi di danni a persone e/o cose.

6.14.7 lo smaltimento delle acque bianche e nere degli insediamenti turistico-balneari e ricreativi, nonché degli altri stabilimenti e/o strutture insistenti sul demanio marittimo, deve avvenire attraverso allacciamenti alla rete fognaria ed a quella di convogliamento acque bianche comunali esistenti; altrimenti, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, lo smaltimento deve essere effettuato attraverso idonei sistemi di raccolta consentiti dalla vigente normativa in materia, al fine di evitare ogni possibile forma di inquinamento.

6.14.8 obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni e prescrizioni dettate dal Comune di San Lorenzo e dalla Autorità Marittima territorialmente competente, con apposite “Ordinanze”, rispettivamente per quanto concerne gli aspetti propri dell’attività balneare di competenza comunale e per gli aspetti connessi alla sicurezza della balneazione, della navigazione in generale e della salvaguardia della vita umana in mare, di specifica competenza dell’ Autorità Marittima.

6.14.9 obbligo di predisporre apposito corridoio di lancio per l’atterraggio e la partenza di unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole a vela. Il corridoio di lancio deve avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a ml 10;
- sviluppo pari alla zona di mare riservata alla balneazione (ml 200 dalle spiagge o ml 100 dalle coste a picco);
- delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli non superiori a ml 20, nei primi ml 100 di profondità dalla linea di costa e successivamente ad intervalli non superiori a ml 50;
- segnalazione dell’imboccatura del corridoio al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione dello stesso;

Art.7 Area per sport da spiaggia ed attività per il tempo libero a carattere temporaneo.

7.1 Trattasi di area demaniale marittima sulla quale è consentita, per manifestazioni occasionali e previa autorizzazione a carattere temporaneo di breve periodo (giornaliera e/o settimanale per un massimo di 30 giorni), la pratica di sport da spiaggia (beach-volley, calcetto, etc.), ovvero giochi acquatici (pallanuoto, sci nautico, etc.).

7.2 L’area interessata dovrà essere delimitata a cura dei richiedenti, cui spetterà l’onere di garantire la sicurezza degli spettatori e dei bagnanti.

7.3 E’ consentita la installazione di strutture prefabbricate e mobili, dotate di ruote, destinate a box spogliatoi per atleti e arbitri, per servizi igienici e per la vendita di bibite e cibi precotti.

Art.8 Area per la sosta, lo stazionamento, l’ alaggio e varo di imbarcazioni da diporto e/o da pesca e punti di ormeggio attrezzati per la nautica da diporto (campi boe).

8.1 Comprende quella parte di arenile dove è possibile la sosta, lo stazionamento, l’alaggio ed il varo delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché la porzione di specchio acqueo, antistante l’arenile stesso, per la realizzazione di campi boe e/o pontili galleggianti.

8.2 E’ consentita la realizzazione di scivoli mobili con struttura precaria e facilmente amovibile nonché l’installazione di attrezzature atte a garantire l’esercizio della

funzione assegnata.

8.3 Tutte le operazioni di sosta, stazionamento, alaggio e varo delle imbarcazioni, devono essere eseguite in condizioni di massima sicurezza per l'incolumità pubblica e degli addetti ai lavori.

8.4 L'ambito di intervento per i punti d'ormeggio è indicato nella tavola di zonizzazione facente parte integrante delle presenti Norme. Comprende la parte di specchio acqueo antistante il tratto di arenile destinato ad alaggio e varo imbarcazioni, dove è possibile realizzare un campo boe e/o pontili galleggianti. Le caratteristiche costruttive delle boe e dei pontili galleggianti devono tenere conto della profondità del fondale e della peculiarità del sedime, nonché delle correnti, dei venti e delle onde caratteristiche del sito, previa approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti Organi tecnici e nel rispetto delle caratteristiche di segnalazione e sicurezza della navigazione, sia diurna che notturna, prescritte dalle vigenti norme e disposizioni in materia.

8.5 La distanza minima da rispettare dalle previste strutture balneari limitrofe non deve essere inferiore a ml. 30 (trenta), al fine di non arrecare pregiudizio alla libera balneazione in tale tratto di arenile.

8.6 Sull'area demaniale marittima destinata alla sosta, stazionamento, alaggio e varo imbarcazioni da pesca e da diporto è consentita la realizzazione di manufatti improntati a grande semplicità costruttiva per il ricovero di attrezzi da pesca professionali a favore dei soggetti titolari di impresa di pesca, nonché di pescatori professionisti regolarmente autorizzati dall'Amministrazione marittima ed iscritti negli appositi registri. Inoltre, sull'area in esame è consentita anche la realizzazione di manufatto con caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, per la gestione dei punti di ormeggio per la nautica da diporto. La superficie coperta totalmente realizzabile sull'arenile, mediante le strutture precarie e facilmente rimovibili sopra descritti, non può, in nessun caso, coprire più del 10% del totale dell'area, mentre l'altezza utile dei manufatti non deve superare i mt. 3,00; un ulteriore 10% della superficie concessa può essere pavimentata con elementi semplicemente poggiati al suolo e facilmente rimovibili.

8.7 L'installazione di gavitelli e di pontili galleggianti deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza della navigazione, dei valori paesaggistico-ambientali della costa della tutela dei fondali e delle acque, nonché degli altri usi del litorale.

Art.9 Area per la sosta e lo stazionamento libero di imbarcazioni da diporto e/o da pesca.

9.1 Comprende quella parte di territorio costiero dove è possibile la sosta, lo stazionamento delle imbarcazioni da pesca e da diporto.

9.2 E' consentita la realizzazione di scivoli mobili con struttura precaria e facilmente amovibile, nonché l'installazione di attrezzature atte a garantire l'esercizio della funzione assegnata.

9.3 Tutte le operazioni di sosta, stazionamento, alaggio e varo delle imbarcazioni, devono essere eseguite in condizioni di massima sicurezza per l'incolumità pubblica e degli addetti ai lavori.

9.4 La distanza minima da rispettare dalle previste strutture balneari limitrofe non deve essere inferiore a ml. 30 (trenta), al fine di non arrecare alcun pregiudizio alla libera balneazione in tale tratto di arenile.

Art.10 Area per attività turistico-ricreativa e balneare in ampliamento alle concessione già assentita

10.1 E' consentito l'ampliamento dell'area demaniale marittima in atto detenuta in concessione per finalità turistico-ricreative e balneari, nelle dimensioni massime di mq. 2000,00, come rappresentato nella relativa Tavola di Zonizzazione. Su tale area in ampliamento è consentita l'installazione di strutture aventi analoghe tipologie costruttive e destinazione d'uso di quelle oggetto della concessione già assentita.

10.2 Le finalità saranno del tipo turistico-ricreative e balneari a carattere stagionale, come disciplinate all'art. 6 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art.11 Area in concessione assentita a carattere stagionale

11.1 Trattasi di area asservita alla struttura principale in concessione, inerente l'utilizzazione dell'antistante arenile per finalità balneari a carattere stagionale con dotazione di ombrelloni e sdraio, nel rispetto delle disposizioni emanate dal Comune con propria Ordinanza per la disciplina delle attività balneari e dell'Autorità Marittima territorialmente competente per la disciplina della sicurezza della balneazione.

11.2 Deve essere lasciato uno spazio libero dalla battigia di larghezza non inferiore a ml. 5, per non creare impedimenti al libero transito.

11.3 Devono essere osservate le norme in vigore sulla **eliminazione delle barriere architettoniche** per consentire l'accessibilità ai soggetti diversamente abili, ai sensi della legge 104/92 e s.m.i..

11.4 la delimitazione dell'area demaniale marittima interessata è consentita con strutture che non siano stabilmente infisse nella sabbia, con sistema a giorno di altezza inferiore a metri 1,50, che non impedisca, in ogni caso, la visuale al mare.

Art.12 Area in concessione assentita a carattere annuale

12.1 Trattasi di area per attività turistico-ricreative, con destinazione d'uso analoga a quella oggetto di concessione già assentita.

12.2 Asservita alla struttura principale è consentita l'utilizzazione di un'area demaniale marittima per finalità balneari a carattere stagionale con dotazione di ombrelloni e sdraio, nel rispetto delle disposizioni emanate dal Comune con propria Ordinanza per la disciplina delle attività balneari e dell'Autorità Marittima territorialmente competente per la disciplina della sicurezza della balneazione.

12.3 Deve essere lasciato uno spazio libero dalla battigia di larghezza non inferiore a ml. 5, per non creare impedimenti al libero transito.

12.4 la delimitazione dell'area demaniale marittima interessata è consentita con strutture che non siano stabilmente infisse nella sabbia, con sistema a giorno di altezza inferiore a metri 1,50, che non impedisca, in ogni caso, la visuale al mare.

12.5 Devono essere osservate le norme in vigore sulla **eliminazione delle barriere architettoniche** per consentire l'accessibilità alla struttura delle persone diversamente abili, ai sensi della legge 104/92 e s.m.i..

12.4 Lo smaltimento delle acque deve essere effettuato, ove possibile, attraverso allacciamenti alla rete fognaria comunale, ovvero mediante idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue preventivamente autorizzate dal Comune e tali da evitare qualsiasi forma di inquinamento.

Art.13 Occupazione di demanio marittimo con opere consolidate.

Trattasi di aree di demanio marittimo in atto occupate con opere consolidate ed in assenza del titolo concessorio.

Dette occupazioni possono formare oggetto di sanatoria, ai sensi della vigente normativa in materia di amministrazione del demanio marittimo, previa verifica della compatibilità delle stesse col vigente strumento urbanistico comunale e sanabilità delle opere ivi realizzate ai sensi della legge 47/85 e segg., nonché acquisizione della "Disponibilità a concedere a titolo oneroso" da parte dell'Ente proprietario del suolo, come previsto dall'art. 32 della citata legge 47/85.

Art.14 Occupazione di demanio marittimo – "Z.T.O. B2.3" di PRG (Residenziale di completamento nuclei).

14.1 L'art. 52 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale, disciplina gli interventi nella Zona Territoriale Omogenea di Tipo B2.3 "**Residenziale di completamento nuclei**

14.2 Dette occupazioni possono formare oggetto di sanatoria, ai sensi della vigente normativa in materia di amministrazione del demanio marittimo, previa verifica della compatibilità delle stesse col vigente strumento urbanistico comunale e sanabilità delle opere ivi realizzate ai sensi della legge 47/85 e segg., nonché acquisizione della "Disponibilità a concedere a titolo oneroso" da parte dell'Ente proprietario del suolo, come previsto dall'art. 32 della citata legge 47/85.

Art.15 Area destinata a parcheggi prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale.

15.1 L'art. 64 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale, disciplina gli interventi nella Zona Territoriale Omogenea di Tipo F “*Attrezzature ed impianti di uso pubblico e di interesse generale*” detta, alla lettera “**D**” *Zona F4 - Parcheggi*, le norme da osservare per la realizzazione dei parcheggi pubblici a soddisfacimento degli standards previsti.

15.2 Le zone indicate sono riservate ai parcheggi. In sede di progettazione della rete stradale, possono essere localizzati nuovi parcheggi, secondo la necessità e le funzioni delle arterie stradali e potranno essere ricavati anche nelle aree di rispetto stradale.

Art. 16 – Area destinata a parcheggio

Trattasi di area demaniale marittima da destinare a parcheggi a servizio dell'utenza delle strutture turistiche-balneari ivi previste dal P.C.S. e della zona destinata a percorso salute e pista ciclabile, le cui soluzioni tecniche ed i particolari di dettaglio devono essere definiti in sede di progettazione esecutiva.

Art.17 Area per mantenimento strada Lungomare.

Individua la fascia di arenile sulla quale l'Amministrazione Comunale di San Lorenzo ha realizzato il tratto di lungomare prospiciente il centro abitato.

Art.18 Area per prolungamento e completamento strada Lungomare.

E' rappresentata dal tratto di arenile sul quale l'Amministrazione Comunale di San Lorenzo intende realizzare il prolungamento del lungomare con annesso percorso ciclabile e pedonale a partire dal confine con il Comune di Condofuri fino a tutto l'abitato del centro comunale.

Le soluzioni tecniche ed i particolari di dettaglio dell'opera da realizzare verranno stabiliti in sede di progettazione esecutiva.

Art.19 Potenziamento viabilità esistente.

19.1 Allo scopo di potenziare la viabilità esistente per consentire all'utenza la fruibilità delle strutture turistiche, ricreative e balneari ivi previste, nonché una più agevole fruizione del bene pubblico mare da parte della collettività, è previsto il potenziamento e l'adeguamento di tratti di strada sterrata esistenti.

19.2 Tale potenziamento è previsto venga realizzato mediante interventi di ampliamento e sistemazione del manto stradale con raccordo dalla strada SS 106 agli accessi al mare esistenti (sottopassi), consentendo un agevole raggiungimento delle aree destinate a parcheggio e delle strutture ivi previste.

Art.20 Potenziamento ed adeguamento sottopassi esistenti con accesso carrabile.

20.1 Al fine di consentire il collegamento della viabilità di Piano alla viabilità extra urbana (S.S. 106) è previsto il potenziamento e/o adeguamento dei sottopassi ferroviari esistenti, le cui soluzioni tecniche ed i particolari di dettaglio devono essere precisati in sede di progettazione esecutiva e previa autorizzazione degli Enti competenti.

20.2 Per i sottopassi ferroviari è previsto il potenziamento/ampliamento degli stessi, in considerazione della destinazione dell'arenile antistante ad attività turistico-ricreativa e balneare, nonché del previsto percorso salute e della pista ciclabile, in mancanza di un adeguato collegamento viario atto a rendere fruibile i luoghi in questione, da parte dell'utenza interessata, alle attività previste nella zona, come rappresentato nella tavole di zonizzazione del P.C.S. facenti parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art.21 Pista ciclabile e pedonale.

21.1 E' prevista la realizzazione di una pista ciclabile e pedonale che consenta il collegamento della viabilità principale (strada lungomare di progetto con annesso percorso pedonale e ciclabile) al rimanente tratto di litorale lato est, che per le sue caratteristiche geomorfologiche non permette la realizzazione di una viabilità carrabile. Il tracciato di tale pista è individuato tenuto conto dell'esigenza di creare un agevole collegamento con le aree aventi particolare pregio naturalistico e paesaggistico, consentendo contemporaneamente una migliore fruibilità delle aree attrezzate previste e/o già realizzate in tale zona.

21.2 La pista deve essere caratterizzata da opportuna pavimentazione, realizzata con elementi modulari prefabbricati e autobloccanti, che ben si integra nell'ambiente circostante e deve comunque garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti, e quindi non presentare rugosità, tombini, cunette o dossi. Le zone d'ombra arboree e le aree attrezzate poste lungo il percorso, nonché la previsione di attrezzature quali rastrelliere per la sosta dei velocipedi, panchine e fontane, qualificheranno ulteriormente la pista e la renderanno appetibile all'utenza.

21.3 I criteri da tenere presente per definire i dettagli in sede di progettazione dell'itinerario ciclabile sono contenuti nel D.M. 30/11/1999, n° 557, "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili", attuativo dell'art. 7 della legge 19/10/1998, n° 366 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica" e s.m.i..

Art.22 Area a verde attrezzato – "percorso salute" - con mantenimento duna naturale e potenziamento vegetazione Mediterranea.

22.1 Comprende quella parte di territorio costiero caratterizzato dalla presenza di dune sabbiose naturali, in parte ricoperto da vegetazione autoctona ripariale.

22.2 La presenza di dune naturali, la vicinanza al mare, la previsione di un percorso ciclabile a contorno dell'area stessa, nonché la vicinanza al centro abitato, conferisce

all'area in esame un aspetto particolarmente suggestivo ed invitante, l'ideale per promuovere l'attività fisica all'aperto e contrastare, così, i disagi e le malattie dovute ad una vita sedentaria all'interno di spazi chiusi.

22.3 E' possibile effettuare interventi di riqualificazione ambientale con essenze autoctone e tradizionali della flora mediterranea, al fine di potenziare ulteriormente la macchia mediterranea esistente, ridando così identità e riconoscibilità all'intera zona.

22.4 All'interno dell'area così riqualificata, è possibile individuare un percorso "salute" attrezzato lungo il quale si possono eseguire esercizi ginnici a contatto diretto con la natura, rispondendo, in maniera semplice e poco impegnativa, alle esigenze sportive, ludiche e ricreative di persone di tutte le fasce di età.

22.5 I cartelli segnaletici devono indicare le aree dove compiere gli esercizi ginnici e, per ognuna di esse, deve essere garantito lo spazio necessario per lo svolgimento degli stessi esercizi in piena sicurezza.

22.6 Il perimetro dell'area è previsto con percorso ad anello, dove poter correre e passeggiare. Il fondo di tutti i percorsi presenti nell'area deve essere realizzato in terra battuta o ghiaietto.

22.7 La segnaletica che individuerà le varie tappe del percorso deve essere realizzata con materiali naturali, preferibilmente in legno, avente massima resistenza agli agenti atmosferici ed alla salsedine.

22.8 I percorsi devono essere attrezzati con cestini porta rifiuti e panchine.

22.9 L'intera area deve essere progettata nel rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in modo che anche i soggetti con ridotte capacità motorie possono accedervi e partecipare alle attività che ivi si svolgono.

22.10 I manufatti destinati a punto ristoro e servizi igienici, dislocati lungo il percorso devono essere realizzati con materiali naturali, preferibilmente legno, e di dimensioni minime previste dalla vigente normativa in materia, anche per la fruizione da parte dei soggetti diversamente abili.

Art.23 Area a verde pubblico attrezzato

Area da destinare a verde pubblico attrezzato, con zone di ombra arboree, elementi di arredo urbano (panchine, cestini portarifiuti, fontana, illuminazione), attività ludiche. Le soluzioni tecniche ed i particolari di dettaglio saranno precisati in sede di progettazione esecutiva.

Art.24 Accessi per disabili.

Compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le CDM esistenti sono individuate nel P.C.S. i percorsi di accesso al mare, anche per i diversamente abili.

Art.25 Area destinata alla libera balneazione.

25.1 Ai fini dell'applicazione del presente Piano, le “spiagge libere“ acquisiscono comunque la configurazione di “arenili attrezzati” e devono essere dotate, per iniziativa pubblica, dei servizi essenziali: docce, cestini porta rifiuti, servizi igienici di tipo chimico, accessi e percorsi per i diversamente abili, torrini di avvistamento, ecc..

25.2 Deve essere garantita anche la pulizia dell'arenile ed il servizio di sorveglianza per la sicurezza dei bagnanti con punti di avvistamento.

25.3 Le suddette opere devono essere realizzate solo con strutture "mobili", nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) l'altezza massima non può, in nessun caso, essere superiore a m. 3,00 misurata alla linea di colmo, fatta eccezione per i torrini di avvistamento;
- b) i percorsi per facilitare il movimento e l'accesso al mare dei soggetti diversamente abili devono essere realizzati con elementi modulari prefabbricati, semplicemente poggiati sull'arenile.
- c) Compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le CDM esistenti sono previste nel P.C.S. percorsi di accesso al mare, anche per i diversamente abili.

25.4 Dette aree demaniali marittime non possono formare oggetto di concessione a favore di privati, neanche per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione, di verricelli, di scivoli per imbarcazioni, ecc..

25.5 In tali aree possono essere autorizzate per un breve periodo (giornaliero o settimanale) manifestazioni occasionali per la pratica di sport da spiaggia o acquatici. Le aree interessate dovranno essere delimitate a cura dei richiedenti, cui spetterà l'onere di garantire la sicurezza degli spettatori e dei bagnanti. E' consentita, per lo svolgimento di tali manifestazioni, la collocazione temporanea di strutture prefabbricate e mobili destinate a box spogliatoi per atleti e arbitri ed alla vendita di bibite e cibi precotti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, ferma restando l'ottenimento preventivo della prescritta autorizzazione comunale.

Art.26 Area libero transito.

Nel rispetto del Piano di Indirizzo Regionale, art. 3 – lett. g, viene individuata una fascia di arenile completamente libera che partendo dalla linea di battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra, con una profondità non inferiore ai 5 (cinque) metri lineari ed è utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza, con divieto di ubicare attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare, fatti salvi i mezzi di soccorso.

TITOLO QUARTO

CAPO I

CARATTERISTICHE TECNICO-IMPIANTISTICHE

Art. 27 - Caratteristiche tecnico-impiantistiche

Tutti gli impianti devono essere conformi ed attestati ai sensi della L.46/90 e s.m.i.. Per quanto riguarda gli scarichi delle acque bianche e nere, le strutture realizzate devono essere collegate, ove possibile, alla rete fognaria ed a quella di raccolta e convogliamento delle acque reflue comunali, ovvero, ad idonei sistemi di raccolta previsti e consentiti dalla vigente normativa in materia, al fine di evitare ogni possibile forma di inquinamento.

I suddetti sistemi di smaltimento delle acque devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima, devono essere esibiti gli schemi di tutti gli impianti di cui è dotata la struttura.

TITOLO QUARTO

CAPO II

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Art.28 - Qualità architettonica dei manufatti

I manufatti realizzabili sull'arenile in concessione, devono garantire la qualità architettonica, l'individuazione dei materiali ed il corretto inserimento nell'ambiente cui sono riferiti. A tale scopo i concessionari devono sottoporre preventivamente le tipologie previste, il dettaglio dei materiali e delle finiture esterne al fine di ottenere la relativa approvazione da parte degli Uffici preposti alla tutela paesaggistica- ambientale.

Art.29 - Colore e tecnologie di realizzazione dei manufatti

29.1 I colori consentiti per le strutture mobili e fisse di qualunque tipo (stabilimento, cabine, giochi, attrezzature sportive, etc...), di nuova costruzione o già esistenti nella fascia demaniale, devono essere compresi entro tonalità pastello, consentendo all'interno di ogni concessione l'uso di diverse gradazioni di uno stesso colore.

29.2 Il colore può essere diverso per ogni concessione ed in ogni caso consono al tipo di struttura che si andrà a realizzare.

29.3 E' vietato diversificare i colori per ogni elemento strutturale (copertura, infissi, tendaggi, ecc...). Per tutti gli interventi è ammesso solo l'uso di materiali naturali quali pietra, legno, mattoni, teli. E' vietato l'utilizzo di pannelli prefabbricati in lamiera, cemento, ecc.

29.4 Ad ogni buon fine, le scelte suddette devono essere concordate con gli Uffici preposti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica- ambientale, ai sensi della vigente

normativa in materia.

Art. 30 - Punti di avvistamento e vigilanza

30.1 Opportunamente distribuiti lungo i tratti di litorale destinato alla libera balneazione, devono essere ubicati punti di osservazione ed avvistamento con personale all'uopo abilitato, in ottemperanza alle disposizioni in materia di disciplina delle attività balneari e di sicurezza della balneazione, emanate rispettivamente dall'Amministrazione Comunale e dall'Autorità Marittima territorialmente competente.

30.2 Forma, dimensioni e posizione delle strutture costituenti i punti di osservazioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

30.3 In corrispondenza dei punti di osservazione devono essere garantiti spazi liberi da destinare, all'occorrenza, a punti di raccolta di persone.

TITOLO QUARTO

CAPO III

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Art.31 - Procedure amministrative relative alle concessioni demaniali marittime.

La procedura amministrativa per il rilascio, il rinnovo, la variazione, la revoca e la decadenza nonché i criteri di valutazione delle istanze alle concessioni demaniali marittime sono disciplinati dall'art. 18 e segg. della legge regionale 21 dicembre 2005, n° 17 " *Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*", dall'art. 10 e segg. del PIR " Piano di Indirizzo Regionale" approvato con Delibera del Consiglio regionale n° 147 del 14/06/2007, pubblicato sul B.U.R.C. - Suppl. Straordinario n° 3 – in data 14/07/2007, nonché dalle disposizioni contenute nel " *Regolamento per la gestione del demanio marittimo*" emanato dal Comune e nel rispetto delle disposizioni normative di cui al R.D. 30 marzo 1942 (Codice della Navigazione – parte marittima) e del D.P.R. 15 febbraio 1952, n°328 (Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione), nonché delle altre leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia di utilizzo del demanio marittimo.

Art. 32 - Oneri concessori

I canoni per le concessioni demaniali marittime relativi ad utilizzazioni turistico - ricreative sono determinati ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 04/12/1993, n° 494 " *Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*" , come modificata e integrata dalla legge 27/12/2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) art. 1 commi 250 – 257, recanti disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi.

Per la altre utilizzazioni, diverse da quelle turistico–ricreative, si applicano le vigenti disposizioni di seguito indicate:

- Decreto Ministeriale 19/07/1989, per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per tutte le finalità diverse da quelle turistico – ricreative, pesca ed acquicoltura, cantieristica navale e nautica da diporto.
- Decreto 15/11/1995 n°595 “Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime per la pesca ed acquicoltura, cantieri navali ed attività concernenti la costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di mezzi aeronavali”;

Art. 33 - Norme transitorie e di salvaguardia

Il presente Piano Comunale di Spiaggia è sottoposto alla procedura di adozione e di approvazione previste dall’art. 13 della legge regionale n° 17/2005.

Ai sensi dell’art 14 della sopra citata legge regionale n° 17/2005 , fino all’entrata in vigore del PCS non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni del PIR.

TITOLO QUINTO

CAP0 I

RILASCIO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI DEMANIALI MARITTIME

Le procedure per il rilascio e/o rinnovo delle concessioni demaniali marittime sono puntualmente indicate nel Capo III , art. 9 e segg. del Piano di Indirizzo Regionale (PIR), approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n°147 in data 14.06.2007, pubblicato sul B.U.R.C. – supplemento straordinario n°3 del 14.07.2007, nonché nel Regolamento Comunale per la gestione del Demanio Marittimo, nel rispetto delle disposizioni normative di cui al R.D. 30 marzo 1942 (Codice della Navigazione – parte marittima), del D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328 (Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione) e delle vigenti disposizioni ministeriali in materia di utilizzo del demanio marittimo.

TITOLO QUINTO

CAPO II

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E/O AUTORIZZAZIONE COMUNALE

La realizzazione di opere sul demanio marittimo nonché la trasformazione od ampliamento di quelle già autorizzate è sottoposta al preventivo rilascio del Permesso di costruire da parte del Comune, ai sensi del D.P.R. 380/2001, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Edilizio vigente e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e secondo le procedure ivi indicate, successivamente al rilascio della concessione e/o autorizzazione demaniale marittima.

Il Comune ha facoltà di condizionare il rilascio del Permesso di costruire a modalità costruttive che corrispondono alle esigenze di conservazione del patrimonio ambientale che, con il presente Piano, si intendono perseguire.

In ogni caso, devono avere, comunque, sempre particolare rilievo le valutazioni di ordine estetico.

La realizzazione e l'esercizio di strutture ad uso turistico- ricreativo e balneare, ovvero per altre utilizzazioni, sul territorio comunale, è consentito previa acquisizione di tutti i pareri, licenze ed autorizzazioni previsti per tali opere, nel rispetto delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, del vigente Regolamento Edilizio Comunale, della vigente normativa in materia di tutela paesaggistica – ambientale, di vigilanza doganale, di sicurezza delle strutture ed idoneità dei locali, della rispondenza dei requisiti igienico sanitari e di tutela da ogni possibile forma di inquinamento, nonché delle vigenti disposizioni normative statali e regionali in materia. .

TITOLO QUINTO

CAPO III

OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITI

Con riferimento alle aree ed ambiti territoriali del Piano Comunale di Spiaggia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 17/2005, devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti:

- non possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua, salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni di legge statale e/o regionale, regolamenti e/o piano regionale di utilizzo delle coste;
- non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n° 490, individuate e rappresentate nell'apposita " Tavola dei vincoli" del Piano Comunale di Spiaggia;
- nelle aree boschive costiere possono essere costruite strade al fine esclusivo di tutela del bosco o di accesso al demanio marittimo.

TITOLO QUINTO

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Gli indirizzi di pianificazione territoriale di cui al presente Piano Comunale di Spiaggia, hanno per scopo precipuo la disciplina delle costruzioni, l'ordinato e razionale sviluppo dei singoli insediamenti turistici-ricreativi e non, lungo il litorale del Comune di San Lorenzo..

Spetta, pertanto, all'Amministrazione Comunale, nonché alla Regione Calabria, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, esercitare sul Piano tale disciplina secondo i poteri ad essi attribuiti dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Rimangono ferme le competenze attribuite per legge ad ogni altro Organo statale o regionale in ordine al controllo urbanistico, edilizio e di polizia demaniale, ed in particolare quelle attribuite alla Regione Calabria, all'Amministrazione Provinciale, all'Autorità Marittima ed al Comune di San Lorenzo.

. Per quanto non previsto dal presente Piano si fa riferimento alle norme di legge e disposizioni vigenti in materia di amministrazione ed uso del demanio marittimo, alle norme vigenti in materia urbanistico – edilizia ed assetto del territorio, di tutela paesaggistico – ambientale, di vigilanza doganale, di igiene e sanità pubblica.

Il presente Piano entra in vigore dopo l'approvazione definitiva da parte della competente Amministrazione Provinciale, a norma dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2005, n° 17.

Entro 30 giorni dalla sua approvazione è trasmesso, per conoscenza, al competente Assessorato Regionale

San Lorenzo , Ottobre 2008

Responsabile Area Tecnica

Ing. Marco Antonio SERGI

I Progettisti

Arch. Giulia FAZZOLARI